

(I lavori iniziano alle ore 14.36 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 317 presentata dalla Consiglieria Frediani, inerente a "Cava in località Cascina Baldon, Caselette. Richiesta di espressione circa l'estrazione di 2.117.550 m3 non ancora autorizzati in area dichiarata di notevole interesse pubblico - Tenimento Sant'Antonio di Ranverso"

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 317, presentata dalla Consiglieria Frediani, che ha la parola per l'illustrazione.

FREDIANI Francesca

Grazie, Presidente.

Posso approfittare per chiedere se è attiva la registrazione di questi interventi nella fase del *question time*?

PRESIDENTE

No. Mi stanno comunicando gli Uffici che è attiva soltanto la registrazione audio e non quella video.

FREDIANI Francesca

Solo audio...

E questo è sempre così?

PRESIDENTE

Sì.

FREDIANI Francesca

Grazie.

Questa interrogazione è relativa a due cave che insistono sul territorio di Caselette. E' una vicenda un po' complicata, che tenterò di ripercorrere brevemente, aiutandomi con il testo dell'interrogazione che abbiamo depositato.

Il tutto inizia con una delibera comunale del 2007, in cui si autorizza la ditta proponente Geoservizi alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Baldon, nel

Comune di Caselette. In data 9 aprile 2004 il Comune di Caselette autorizza la ditta proponente Geoservizi alla coltivazione della cava per cinque anni. In una successiva delibera del 19 febbraio 2009 si autorizza le ditte proponenti Allara S.p.A. e Saccona s.n.c. alla coltivazione di una cava per inerti e successiva bonifica agraria, sita a sud-ovest della Cascina "La Frangetta" e della s.p. 24, sempre nel Comune di Caselette.

In data 19 febbraio 2010, il Comune di Caselette autorizza le ditte proponenti alla coltivazione della cava per dieci anni.

Nel 2011 inizia l'iter per il rinnovo con ampliamento e variante della coltivazione della ghiaia e sabbia, sempre presso la località Cascina Baldon, quindi della prima cava autorizzata. Il proponente è Geoservizi. All'epoca, da quanto risulta dalla fase di valutazione, non esisteva ancora nessun vincolo sull'area in oggetto.

In data 16 ottobre 2012, la deliberazione della Giunta provinciale di Torino esprime un giudizio positivo di compatibilità ambientale.

L'ampliamento della cava consiste in 20 lotti di intervento; a garanzia, inizialmente, viene richiesta alla Geoservizi una fideiussione di circa cinque milioni.

In data 17 marzo 2014 - arriviamo a fatti più recenti - la Giunta regionale con una deliberazione stabilisce che l'importo della polizza fideiussoria possa essere frazionato ai soli lotti di intervento, quindi si procede andando avanti lotto per lotto e si ridetermina anche l'importo della fideiussione.

Il 9 aprile 2013 è la data di scadenza della precedente autorizzazione della cava Geoservizi. Secondo le prescrizioni, la Geoservizi avrebbe avuto 180 giorni, a partire da questa data, per ritombare la cava e due anni per completare le opere.

Nell'allegato A della DGR del 4 agosto 2014 si definisce come l'intera area su cui insiste la cava e 20 lotti di espansione previsti ricadano interamente all'interno del perimetro del Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso. Di conseguenza, ci troviamo all'interno di un'area di interesse paesaggistico naturalistico e geologico. Quindi, cambiano le condizioni che inizialmente non prevedevano nessun vincolo sull'apertura della cava.

Nella stessa deliberazione si individuano precise prescrizioni di diversa natura, mirate a tutelare il paesaggio agrario e i nuclei edificati di antica formazione dell'edilizia tradizionale, con indicazioni per gli interventi infrastrutturali a tutela degli aspetti percettivi e visivi.

In particolare, si definisce che non è ammessa la realizzazione di nuove attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti, né attività di stoccaggio e lavorazione degli inerti.

Per non dilungarmi troppo con ulteriori definizioni di questa deliberazione, quello che noi chiediamo è come intende comportarsi la Giunta alla luce di questi nuovi vincoli definiti dalla deliberazione, quindi se intenda far rispettare le prescrizioni contenute nella deliberazione n. 227, adesso che i terreni di espansione della cava rappresentano il 10% dell'area di interesse pubblico del Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Frediani.

La parola all'Assessore Valmaggia, per la risposta.

VALMAGGIA Alberto, Assessore all'ambiente

Grazie, Presidente.

Devo dire che la Consiglieria Frediana si è anche un po' risposta da sola, avendo fatto tutta la cronologia di questa vicenda. La sostanza è che si sono affiancati due procedimenti.

Uno precedente, che è quello che ha autorizzato questa cava, quindi l'autorizzazione alla ditta Geoservizi Srl (deliberazione comunale del 2007), alla quale sono susseguiti tutti gli atti autorizzativi; successivamente, però, si è sovrapposto il lavoro del Piano paesaggistico regionale, che conteremmo, con l'anno in corso, di portare ad approvazione in questo Consiglio, e che ha inserito fra i siti di attenzione proprio il Tenimento storico di Sant'Antonio di Ranverso.

L'indicazione del Piano paesaggistico regionale, però, viene in itinere rispetto alla cava - la cava è già operativa - quindi, con la deliberazione ultima che è stata richiamata, la n. 227 del 4 agosto 2014, la Giunta regionale ha concluso l'iter, approvando la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano.

Rispetto all'attività di cava nel Comune di Caselette, che è un'attività già in essere, la Commissione ha individuato delle prescrizioni d'uso per il Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso, considerando già in atto l'attività di coltivazione. Quindi, non ha inserito prescrizioni tese a precludere l'intervento, essendo l'intervento già in corso, ma ha dettato nella prescrizione d'uso specifiche norme indirizzate principalmente al recupero e alla rinaturalizzazione dell'area.

Questi interventi di recupero e di rinaturalizzazione consistono nel mantenere la morfologia del terreno naturale, vietando alterazioni significative dello strato fertile del suolo, se non preordinate all'impianto delle colture e ad opere ad esse collegate. Nelle aree precedentemente interessate ad attività di cava può essere previsto un rimodellamento morfologico funzionale agli obiettivi di riqualificazione e rinaturalizzazione; quindi, il primo intervento è la rinaturalizzazione.

Deve essere prevista la realizzazione di interventi per il recupero ambientale e la riqualificazione paesaggistica delle aree che presentano caratteristiche ed elementi morfologici non coerenti con gli aspetti di tutela e conservazione del paesaggio agrario.

Le attività estrattive in esercizio non devono determinare cesura del paesaggio agrario interessato; la coltivazione deve procedere per fasi susseguenti, suddivise in lotti di contenuta estensione e prevedere rapide modalità di recupero.

Gli interventi di recupero devono procedere progressivamente e contestualmente all'avanzamento delle fasi di coltivazione e prevedere il ripristino morfologico e vegetazionale dello stato dei luoghi.

Il completamento dei lavori di coltivazione deve comprendere il definitivo ripristino e recupero paesaggistico ambientale delle superfici utilizzate ai fini dell'attività estrattiva e prevedere la completa e puntuale ricostituzione del disegno del paesaggio agrario preesistente alla coltivazione di cava.

Queste sono le indicazioni. Pertanto, si accompagnano gli ultimi anni di attività della cava con la progressiva riqualificazione da un punto di vista paesaggistico.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore Valmaggia.

OMISSIS

(Alle ore 15.37 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta ha inizio alle ore 15.40)